



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società *in house* su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato oppure di società o enti a capitale interamente pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e, in particolare, l'articolo 30 che prevede l'adozione di un Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy (di seguito: *Piano*) e per l'attrazione degli investimenti in Italia;

VISTI il comma 2, lettera i) e il comma 4 del predetto articolo 30, i quali prevedono interventi finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», all'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, sulla base di quanto previsto a seguito dell'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico recante i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher richiamati;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 marzo 2015 che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attua il *Piano*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per il triennio 2020-2022 ha stanziato per il potenziamento del *Piano* 125.475.000 euro (44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui per il 2021 ed il 2022);

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e fornisce la definizione di piccola e media impresa;

VISTO l'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima Autorità;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante il regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi del citato articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia – società in house dello Stato;

VISTO il Decreto interministeriale 14 marzo 2019 concernente il riparto dei fondi per l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti per l'esercizio finanziario 2019, che ha destinato la somma di 10 milioni di euro per il rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;

VISTO il Decreto interministeriale 11 maggio 2020 concernente il riparto dei fondi per l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti per l'esercizio finanziario 2020, che ha destinato la somma di 9 milioni di euro per il rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*, di cui 2 milioni di Euro finalizzati all'emissione di un bando *voucher* "Temporary Export Manager" (TEM), per il valore complessivo di 2 milioni di euro, ai sensi della Convenzione quadro per la realizzazione di un piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

VISTE le "Linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese", adottate il 20 dicembre 2019 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale – di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – che hanno previsto la prosecuzione del programma *voucher* per i servizi prestati da Temporary Export Manager – TEM qualificati, sviluppando quanto già realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli interventi disciplinati dai Decreti Ministeriali del 15 maggio 2015 e 17 luglio 2017;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27", che, all'art. 72, comma 1, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di un fondo denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e in particolare l'articolo 48, comma 1, che ha rideterminato in 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria del "Fondo per la promozione integrata", istituito dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 sopra citato;

VISTE la lettera del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese di questo Ministero n. 82486 del 24 luglio 2020 e la lettera del Direttore Generale dell'ICE/Agenzia n. 0081263/20 del 27 luglio 2020, con le quali viene concordata l'allocazione di 20.000.000 di euro, a valere sulle esistenti Convenzioni quadro tra il MAECI e l'ICE/Agenzia per la realizzazione di un piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 30 del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, per il rafforzamento dell'iniziativa: bando per Temporary Export Manager con competenze digitali;

VISTO il Decreto interministeriale 29 luglio 2020, in corso di registrazione, concernente la ripartizione dello stanziamento aggiuntivo di 250 milioni di euro, previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del "Fondo per la promozione integrata", di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

RITENUTA l'opportunità di dare seguito alle indicazioni contenute nelle citate "Linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese", adottate il 20 dicembre 2019 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, attraverso l'attuazione di una misura volta a sostenere i processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese del comparto manifatturiero, mediante la concessione di un contributo in conto capitale, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni manageriali fornite da "Temporary Export Manager" (TEM) in possesso di competenze anche nel settore digitale;

RITENUTA la necessità di demandare ad un ente strumentale dell'Amministrazione Centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, in forma di *voucher*, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

TENUTO CONTO, inoltre, che questo Ministero si riserva di destinare all'attuazione della misura di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese del comparto manifatturiero sopra descritta, ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili, anche a valere sui finanziamenti aggiuntivi previsti dal decreto-legge n. 34/2020 di cui sopra, fino a un importo complessivo di 50 milioni di euro;

DECRETA

Articolo 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "*Ministero*": Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - MAECI;
- b) "*Invitalia*": Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa – Invitalia, società in house dello Stato;
- c) "*legge n. 164/2014*": decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'articolo 30 che prevede l'adozione di un Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia;
- d) "*regolamento de minimis*": regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- e) "*regolamento di esenzione*": regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- f) "*mPP*": micro e piccole imprese, così come definite dall'allegato 1 al *regolamento di esenzione*;
- g) "*reti*": reti soggetto, di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012;
- h) "*soggetti beneficiari*": insieme di *mPI* e *reti*;
- i) "*TEM*": Temporary Export Manager con competenze digitali - figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa e inserito nell'elenco istituito presso il *Ministero*;
- j) "*società di TEM*": società di consulenza operanti tramite uno o più *TEM* e inserite nell'elenco istituito presso il *Ministero*;
- k) "*rating di legalità*": certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- l) “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 2.

(*Finalità dell’intervento*)

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disciplina la concessione e l’erogazione del contributo in conto capitale per il sostegno all’internazionalizzazione delle *mPI* mediante l’acquisizione di prestazioni consulenziali manageriali finalizzate a sostenere:
 - a) analisi e ricerche sui mercati esteri effettuate tramite attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell’impresa cliente, da svolgersi con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati;
 - b) individuazione e acquisizione di nuovi clienti per consentire l’accesso o l’espansione della presenza delle imprese nei mercati esteri, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture, in grado di facilitare l’ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l’internazionalizzazione della rete di fornitori/partner produttivi dell’impresa cliente;
 - c) assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione, al fine di consentire un adeguamento agli standard internazionali funzionale alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership e/o joint venture da attivare con operatori economici esteri;
 - d) supporto ed affiancamento delle imprese per consentire una più ampia presenza dei prodotti italiani nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di digitalizzazione delle imprese tramite il trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa;
 - e) integrazione dei canali di marketing online, tramite campagne pubblicitarie sui social network, pubblicità sui motori di ricerca, e-mail marketing, banner pubblicitari e articoli promozionali su e-commerce al fine di accrescere la visibilità del brand aziendale all’estero;
 - f) gestione evoluta dei flussi logistici e verificabile attraverso l’utilizzo ottimizzato dei sistemi informatici, garantendo la gestione delle attività di approvvigionamento di materiali, di programmazione della produzione e di spedizione del prodotto nell’ottica di un miglioramento continuo della soddisfazione del cliente.
2. Le risorse finanziarie, di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente decreto, ammontano complessivamente a euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00).
3. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservato ai *soggetti beneficiari* che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del *rating di legalità*.

Articolo 3.

(*Soggetto gestore*)

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al presente decreto, il *Ministero* si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di *Invitalia*, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell’intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura di cui all’articolo 2 nel limite del 4% (quattro per cento) delle stesse.

Articolo 4.
(*Soggetti beneficiari*)

1. Possono richiedere il contributo di cui al presente decreto le *mPI* e le *reti*.
2. Alle *reti* beneficiarie del contributo di cui al presente decreto devono aderire almeno due *mPI* aventi i requisiti di cui al comma 5.
3. Il numero minimo di due *mPI* aderenti alle *reti* deve sussistere sia al momento della domanda di concessione di cui al successivo articolo 7 sia al momento della domanda di erogazione, presentata nelle modalità di cui all'articolo 8.
4. Nel periodo intercorrente tra la data della concessione del contributo e la data di richiesta di erogazione e previa richiesta al *Ministero*, le *mPI* aderenti alle *reti* possono essere sostituite da altre *mPI*, aventi i requisiti di cui al comma 5.
5. Ciascuna *mPI* può aderire ad una sola *rete* beneficiaria dell'intervento. Non possono aderire alle *reti* le *mPI* che presentano direttamente domanda di concessione del contributo di cui al presente decreto.
6. Sia alla data della concessione che alla data dell'erogazione del contributo, tutte le *mPI* - anche aderenti alle *reti* - devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono costituite in forma societaria;
 - b) hanno sede legale sul territorio italiano;
 - c) risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
 - d) operano nel settore manifatturiero, codice ATECO primario: C;
 - e) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal *regolamento di esenzione*;
 - f) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda;
 - g) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
 - h) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
 - i) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del *regolamento de minimis*;
 - j) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
 - k) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - l) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
 - m) non risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 7.

Articolo 5.
(*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto le spese sostenute dai *soggetti beneficiari* a titolo di compenso a fronte delle prestazioni di consulenza manageriale per le finalità di cui all'articolo 2.
2. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche sono emesse da *TEM* o *società di TEM* inseriti nell'elenco del *Ministero* di cui all'articolo 7 e sono espressamente riferite

- a un contratto di consulenza manageriale della durata di dodici mesi per le *mPI* e della durata complessiva di ventiquattro mesi per le *reti*.
3. I contratti di consulenza manageriale contengono l'indicazione del numero di giornate uomo di consulenza manageriale. Il compenso per giornata riconosciuto dai *soggetti beneficiari* ai *TEM* non può superare la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
 4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo:
 - a) le spese per imposte, tasse e oneri sociali;
 - b) le spese legali e notarili;
 - c) le spese relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali;
 - d) le spese per pubblicità;
 - e) qualunque acquisto di beni materiali e immateriali, anche se funzionale alla consulenza;
 - f) il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio di qualsiasi genere;
 - g) le spese per costi diretti relativi all'acquisizione o registrazione e tutela di proprietà intellettuale.
 5. Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali manageriali rilevanti agli effetti dell'ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, risultano espressamente dal contratto di consulenza manageriale sottoscritto tra i *soggetti beneficiari* e il *TEM* o le *società di TEM*.

Articolo 6.

(Contributo concedibile)

1. Il contributo è concesso, nell'ambito del *regolamento de minimis*:
 - a) alle *mPI* per un importo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'IVA, ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
 - b) alle *reti* per un importo pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00), a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'IVA, ad euro 60.000,00 (sessantamila/00).
2. Nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento, ciascun *soggetto beneficiario* può presentare una sola domanda di contributo.
3. Per le *mPI*, è prevista la possibilità di richiedere - in sede della domanda di contributo di cui all'articolo 8 - un contributo aggiuntivo al contributo previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a), di importo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), a cui si provvede entro il limite massimo di 5 milioni di euro dei fondi, di cui all'articolo 2, comma 2.
4. L'erogazione del contributo aggiuntivo è subordinata al raggiungimento dei seguenti risultati sui volumi di vendita all'estero:
 - a) incremento almeno pari al 15% del volume d'affari della *mPI* derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nel corso dell'esercizio 2022, rispetto al volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell'esercizio 2021;
 - b) incidenza percentuale almeno pari al 6% del volume d'affari della *mPI* derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d'affari nell'esercizio 2022.
5. Il soddisfacimento di entrambe le condizioni di cui al comma 4, deve risultare dai campi VE30, operazioni che concorrono alla formazione del plafond, e VE50, volume d'affari, risultante nelle dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate e relative agli anni 2021 e 2022.

Articolo 7.

(Requisiti dei TEM ed elenco del Ministero)

1. È istituito presso il *Ministero* l'elenco dei *TEM* e delle *società di TEM*. All'elenco sono iscritti i *TEM* e le *società di TEM* in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo e autocertificati.
2. I *TEM* devono aver maturato - e autocertificare al *Ministero* con *DSAN* - una significativa esperienza in ognuno dei seguenti ambiti:
 - a) progettazione e organizzazione della rete di distribuzione di prodotti e servizi in nuovi mercati esteri;
 - b) assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità virtuale ed ad eventi in diretta su piattaforme streaming internazionali;
 - c) implementazione di strumenti di logistica integrata per distribuzione e approvvigionamenti;
 - d) analisi della concorrenza e valutazione delle iniziative volte a migliorare le performance di e-commerce;
 - e) realizzazione di cataloghi digitali, negoziazione, promozione di prodotti sugli showroom digitali, coinvolgimento di possibili acquirenti internazionali e utilizzo di micro-influencer;
 - f) predisposizione di accordi e sviluppo di rapporti con distributori ed agenti esteri, operatori stranieri del settore, provider di servizi di supply chain e di commercio digitale;
 - g) trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche di trasformazione digitale e adozione di metodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di attività e la generale evoluzione digitale dello scenario competitivo internazionale.
3. I *TEM* devono essere in possesso di almeno due certificazioni sull'utilizzo di strumenti digitali di marketing, tra quelle rilasciate da Hubspot Academy (livelli intermedio o avanzato), Facebook Blueprint, Google Skillshop e Microsoft Advertising. Il possesso delle predette certificazioni è attestato al *Ministero* tramite *DSAN*.
4. I *TEM* devono inoltre aver svolto almeno 5 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa, tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della domanda di inserimento nell'elenco, con esito positivo. L'esito positivo delle consulenze manageriali alle imprese clienti è attestato al *Ministero* tramite *DSAN* delle medesime imprese clienti, allegata alla richiesta di iscrizione nell'elenco del *Ministero*.
5. I *TEM* sono dotati di partita IVA che deve risultare attiva da almeno due anni prima della richiesta di iscrizione all'elenco del *Ministero*.
6. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le *società di TEM* che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) hanno sede legale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
 - b) non sono in situazione di difficoltà, secondo quanto previsto dal regolamento di esenzione;
 - c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - d) risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
7. hanno eseguito con esito positivo e attraverso la messa a disposizione di *TEM*, a partire dal 1° gennaio 2017 e fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco del *Ministero*, almeno (10) dieci progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa, con esito positivo; l'esito positivo delle consulenze manageriali alle imprese clienti è attestato con *DSAN* delle imprese medesime allegata alla richiesta di iscrizione nell'elenco del *Ministero*.
 - e) hanno indicato nella domanda di iscrizione all'elenco i nominativi dei *TEM* che svolgeranno le prestazioni di consulenza manageriale alle *mPI*.
8. I *soggetti beneficiari* possono in qualsiasi momento sostituire il *TEM* prescelto con qualsiasi altro *TEM* presente nell'elenco di cui al comma 1.

9. Il *TEM* prescelto dai *soggetti beneficiari* è comunicato dai medesimi a *Invitalia* in sede di richiesta di erogazione del contributo.
10. Il *Ministero* e *Invitalia* possono - in qualsiasi fase del procedimento - effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle *DSAN* rilasciate dai *TEM* e dalle imprese loro clienti ed allegate alla richiesta di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.
11. In caso di esito negativo delle verifiche e controlli di cui al comma 9, il *Ministero* può procedere alla cancellazione del *TEM* dall'elenco di cui al comma 1.

Articolo 8.

(Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni)

1. I *soggetti beneficiari* presentano la domanda di contributo a *Invitalia* nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12.
2. L'eventuale richiesta del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 6, comma 3 deve essere espressamente formulata dalla *mPI* nella domanda di cui al comma 1 e deve essere accompagnata dalla previsione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 4 e dall'impegno a presentare, in sede di richiesta di erogazione, le dichiarazioni IVA di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Alla domanda è allegato il progetto di internazionalizzazione che la *mPI* intende perseguire mediante il ricorso all'intervento di cui al presente decreto. Il progetto deve contenere la descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati attesi a seguito dello stesso.
4. Il *Ministero* procede alla concessione dei contributi per elenco, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 2, nonché della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.
5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. I contributi sono concessi dal *Ministero* entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all'articolo 12.

Articolo 9.

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati da *Invitalia*, in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei *soggetti beneficiari* di una richiesta di erogazione contenente:
 - a) copia del contratto di consulenza di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) fatture elettroniche relative alle consulenze prestate;
 - c) relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti con il percorso di internazionalizzazione cofinanziato con il contributo del *Ministero*;
 - d) per le sole *mPI* che hanno richiesto il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 6, comma 3, dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate e relative agli anni 2021 e 2022.
2. Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa della documentazione richiesta ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali *Invitalia* provvede a:
 - a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
 - b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del *soggetto beneficiario*;

- c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, il contratto di consulenza trasmesso ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 5 e la relazione sulle attività svolte di cui al comma 1, lettera c);
 - d) erogare il contributo spettante alla *mPI* o alla *rete*.
3. Il *Ministero* e *Invitalia* possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui *soggetti beneficiari* e *TEM* volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e del decreto di cui all'articolo 12.

Articolo 10.

(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

1. I *soggetti beneficiari*, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente decreto, sono tenuti a:
- a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* o da *Invitalia*, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
 - b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o da *Invitalia* allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
 - c) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 4, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
 - d) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
 - e) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal *Ministero*.

Articolo 11.

(Revoche)

1. I contributi possono essere revocati dal *Ministero* nei seguenti casi:
- a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4;
 - b) il *soggetto beneficiario* abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) fallimento del *soggetto beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
 - d) mancato rispetto di una o più disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti all'articolo 10;
 - e) mancato rispetto di una o più disposizioni del decreto di cui all'articolo 12;
 - f) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.
2. La revoca è disposta dal *Ministero* con provvedimento motivato e comporta per il *soggetto beneficiario* l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Articolo 12.
(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del *Ministero* sono definiti i modelli di domanda per i *soggetti beneficiari*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione che i *soggetti beneficiari* sono tenuti a presentare e sono fornite, altresì, precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
2. In allegato al decreto di cui al comma 1 è riportato, in ultimo, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18/08/2020

IL MINISTRO

